

52-17

LEGGE REGIONALE

Costituzione dell'Istituto regionale Pugliese per la storia
dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Costituzione dell'Istituto regionale Pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della Storia regionale contemporanea istituisce l'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione, con sede in Bari presso il Consiglio regionale.

Art. 2

L'Istituto persegue le seguenti finalità :

- 1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni relativi alla storia contemporanea della Puglia dalla fine della 1^a guerra mondiale ad oggi;
- 2) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni ed altre iniziative culturali diretti a diffondere la conoscenza degli aspetti socio-politici del periodo storico trattato e i risultati delle attività di studio ad esso relativi;
- 3) stabilire rapporti di collaborazione e scambi con Enti e Associazioni aventi fini analoghi e, in particolare, con l'Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento, con la Società di Storia Patria per la Puglia e con l'Istituto Nazionale per la Storia del movimento di Liberazione;
- 4) istituire premi e borse di studio da assegnare a tesi di laurea su argomenti attinenti il periodo storico considerato o a studiosi per ricerche in Italia e all'e-
stero secondo le modalità che verranno determinate dal

Consiglio direttivo dell'Istituto;

- 5) curare la pubblicazione di un bollettino dell'Istituto e di tutti gli atti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno.

Art. 3

L'Istituto è dotato di personalità giuridica propria. La sua durata e funzionamento sono regolati dallo Statuto sociale approvato dal Consiglio regionale.

Nel Consiglio direttivo dell'Istituto la presenza dei membri designati dal Consiglio regionale non deve essere inferiore alla metà più uno.

Nella rappresentanza del Consiglio regionale deve essere presente l'opposizione.

Art. 4

Possono diventare soci dell'Istituto, privati, assoziazioni, enti locali ed altri enti pubblici che ne condividono le finalità.

Art. 5

Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali, dal contributo di cui al successivo art. 7, da altri contributi e da eventuali donazioni.

Per la realizzazione dei fini statutari, l'Istituto può utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Uffici, mezzi e personale del Consiglio.

Art. 6

I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dall'Assemblea dei soci, devono essere inviati al Consiglio regionale.

Art. 7

La Regione eroga un contributo annuo che graverà su apposito capitolo denominato "contributo all'Istituto regionale Pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione".

Per il 1979 il contributo è di L. 10.000.000=.

Art. 8

In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio regionale nomina un Comitato tecnico formato da 7 componenti, presieduto dal Presidente del Consiglio o da suo delegato, che entro novanta giorni dall'insediamento deve provvedere alla redazione di una bozza di Statuto.

Art. 9

Ai membri del Comitato di cui all'articolo precedente, al termine dei lavori, verrà corrisposto un compenso forfettario a titolo di rimborso spese nella misura che sarà fissata con atto deliberativo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 10

Gli oneri rivenienti dall'applicazione dell'art.9 trovano copertura nell'art. 6 del bilancio di previsione '79 approvato con L.R. n. 31 del 6.6.1979.

Per gli oneri rivenienti dall'applicazione dello art. 7 della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1979 :

PARTE II - S P E S A -

- Variazione in aumento

Cap. 21 bis. (c.n.i.)

"Contributo dell'Istituto reg.le pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione"

Stanziam^onto di competenza £.10.000.000=

" " " cassa £.10.000.000=

- Variazione in diminuzione

Cap. 439

"Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"

Stanziam^onto di competenza £.10.000.000=

" " " cassa £.10.000.000=

Per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti nei rispettivi bilanci di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 3 luglio 1979 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone